

**Cancelleria dello Stato
6501 Bellinzona**

Bellinzona, 25 ottobre 2012

COMUNICATO STAMPA

Modifiche del Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre 1996 e del Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca 2013-2018

In occasione della riunione della Commissione consultiva della pesca, lo scorso 21 settembre, sono state messe a punto le modifiche al Regolamento d'applicazione alla Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni (RALCP). Le proposte di modifica sono state ratificate oggi dal Consiglio di Stato ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2013.

Le modifiche con incidenza sull'attività di pesca derivano principalmente dall'adattamento del regolamento cantonale alle disposizioni adottate dalla Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP) l'11 giugno 2012. Ecco:

- aumento della misura minima da 30 a 40 cm per le trote nei laghi Verbano e Ceresio;
- prolungamento dell'utilizzo della rete da bondella con maglia 32 mm fino al 15 luglio sul lago Maggiore;
- autorizzazione, sempre sul Verbano, all'uso della rete da fondo da 34-43 mm durante il periodo di protezione del pesce persico su fondali oltre i 35 m di profondità, per uno sviluppo complessivo massimo di 200 m e con un massimo di tre reti da 2000 maglie per pescatore, senza possibilità di impiego di reti concatenate.

Per coerenza con la disposizione adottata dalla CISPP in merito alla trota lacustre nei laghi Verbano e Ceresio è stata introdotta una misura di protezione specifica per questa specie anche nei corsi d'acqua, con la stessa taglia minima per la cattura (40 cm), così da proteggere in modo più adeguato gli individui che risalgono nei fiumi per la riproduzione.

Sono poi state apportate modifiche ad alcuni altri articoli, che non cambiano l'essenza della regolamentazione ma che si sono rese opportune per una maggiore chiarezza nell'interpretazione della stessa.

Sempre in sede di Commissione consultiva della pesca è stato messo a punto il Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca per il periodo 2013-2018,

anch'esso ratificato in data odierna dal Consiglio di Stato con validità dal il 1° gennaio 2013.

Rispetto allo scorso periodo (2007-2012) i cambiamenti per quanto riguarda i corsi d'acqua sono i seguenti:

- abolizione della zona di protezione sul fiume Ticino a Giornico;
- riduzione dell'estensione della zona di protezione sul fiume Ticino a Faido-Chiggiona, dove rimane chiuso alla pesca solo il tratto tra il viadotto dell'autostrada e la zona dei bersagli dello stand di tiro;
- introduzione di una nuova zona di protezione lungo tutta la roggia della piscicoltura di Sonogno fino alla confluenza con la Verzasca.

Per quanto riguarda i laghi segnaliamo le seguenti modifiche:

- introduzione di una zona di protezione sul Ceresio presso lo sbocco del fiume Tresa (la pesca sarà vietata dal ponte della dogana su ambedue i lati, nonché nella porzione di lago fino al debarcadere, che sarà segnalata con appositi cartelli e con le boe a lago);
- definizione di una zona di divieto di pesca a tutela dell'impianto delle gabbie flottanti, realizzato per l'allevamento di diverse specie lacustri sul pontile più esterno del porto di Lugano Loreto;
- istituzione di aree di protezione temporanea della riproduzione del lucioperca in diverse zone del Verbano e del Ceresio. Nelle seguenti aree sarà vietata qualsiasi attività di pesca dal 1° aprile al 31 maggio:

Lago Verbano:

1. All'interno della fascia di lago di 250 m attorno alle isole di Brissago.

Lago Ceresio:

1. Golfo di Lugano: dalla foce del Cassarate fino alla fontana a lago di Paradiso, per un'estensione di 80 m dalla riva.
2. Golfo di Agno: dal limite della zona di divieto di pesca con reti in località Cosliva fino alla foce del Vecchio Vedeggio (compresa) per un'estensione di 100 m dalla riva.
3. Capolago: l'area definita dalla riva e dalla linea ideale tra la punta del lido di Riva S. Vitale e l'imbarcadere della società di Navigazione a Capolago.

Per queste aree di protezione temporanea si richiede particolare attenzione ai pescatori, poiché le stesse non potranno essere segnalate sul terreno come avviene invece per quelle permanenti.

Sono poi stati modificati dei toponimi nella definizione di alcune delle zone di protezione già esistenti per avere un miglior riferimento alla carta nazionale 1:25'000, così da facilitare ai pescatori l'individuazione delle zone protette. Questo tipo di modifica non incide sull'estensione delle zone stesse.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Bruno Polli, Ufficio della caccia e della pesca, bruno.polli@ti.ch, tel. 091/814.35.09(38)